

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata: "Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica " Associazione di Promozione Sociale o APS, in sigla AIAB Associazione di Promozione Sociale o APS, che promuove il federalismo solidale, favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un associazionismo nazionale.

La sua struttura si caratterizza, su un decentramento basato sulla piena autonomia delle Associazioni Regionali AIAB, la cui costituzione e funzionamento è regolata dal successivo articolo 7.

a) La sede federale è stabilita dal Consiglio Direttivo Federale. La sede legale è in Bova Marina (RC) via Monte Bianco, 22.

b) Con delibera del Congresso Federale, la sede legale e/o operativa può essere trasferita nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2050, salvo proroga o anticipato scioglimento, deliberati dal congresso straordinario.

Art. 3 - PRINCIPI

L'Associazione è indipendente, non persegue finalità di lucro, non distribuisce gli utili fra i soci e realizza il proprio federalismo ispirandosi ai seguenti principi:

- sussidiarietà tra i soci e tra strutture ai diversi livelli (locale, regionale, federale) in virtù della quale ogni decisione viene assunta al livello più basso possibile;
- solidarietà tra i soci e tra le strutture che pur possedendo energie e risorse in misura diversa, operano per un processo di crescita equilibrata di tutte le realtà che fanno riferimento ad AIAB, anche ridistribuendo verso le aree e le strutture più deboli risorse ed energie che vengono raccolte su base nazionale;
- cultura della differenza per cui la diversità di cultura, di storia e di identità territoriale dei soci e delle strutture è considerato elemento di ricchezza dell'AIAB che non preclude tra i diversi soci la possibilità di operare con norme e comportamenti comuni
- partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione ed alla realizzazione dei programmi definiti a livello locale e territoriale, sulla base delle proprie responsabilità e capacità contributive, professionali ed operative, con



espressa esclusione di qualsivoglia temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli stessi.

Art. 4- SCOPI

L'Associazione intende adottare ogni iniziativa diretta alla tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e della persona ed, in particolare, si prefigge i seguenti scopi:

a) promuovere, tutelare e diffondere l'agricoltura biologica come modello di sviluppo per la sostenibilità, la sicurezza e la sovranità alimentare che si basa sulle norme di cui al successivo punto c). Più in generale l'affermazione di una sostenibilità ecologica, economica, socio-culturale in campo agricolo, agroindustriale, forestale, ambientale e della cura e tutela del verde e del paesaggio;

b) promuovere, tutelare e diffondere, realizzare direttamente forme di tutela della natura e attività di turismo ecologico o altre attività connesse alla tutela dell'ambiente;

c) elaborare ed aggiornare, in sintonia con le norme comunitarie e nazionali vigenti e con la Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Organica (I.F.O.A.M.), norme e disciplinari relativi ad attività con metodo biologico e relativi mezzi tecnici per essa autorizzati, svolgendo in forma indiretta quando necessario, diretta, attività di controllo della corretta osservanza nei vari processi di produzione, conservazione, trasformazione e distribuzione, in particolare quando viene utilizzato il marchio dell'Associazione;

d) promuovere ed organizzare attività di ricerca, divulgazione ed informazione riguardanti l'agricoltura biologica ed attività di sviluppo sostenibile;

e) partecipare all'elaborazione attuazione delle politiche di sviluppo rurale che siano compatibili con l'ambiente e che assicurino un adeguato livello di vita alle popolazioni che vivono in ambito rurale e non, interessando tutti i soggetti coinvolti nella filiera;

f) promuovere la diffusione del metodo di agricoltura biologica anche al di fuori del territorio nazionale, al fine di contribuire all'affermazione della sovranità alimentare, sviluppando attività a favore della cooperazione e solidarietà internazionale;

g) garantire l'applicazione del metodo di agricoltura biologica nell'ambito delle politiche volte alla definizione dello sviluppo economico, sociale ed ambientale sostenibile del Pianeta;



h) realizzare attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari con requisiti qualitativi connessi ai criteri di tipicità, sostenibilità ambientale ed eticità;

i) rappresentare le istanze politiche e tecniche dei propri associati e del mondo biologico.

Art. 5 - ATTIVITÀ

L'Associazione svolge la propria attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

L'Associazione può svolgere, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente in materia oltre all'attività istituzionale anche, ogni altra attività commerciale strumentale al raggiungimento degli scopi.

L'Associazione svolge, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività istituzionali:

a) istituisce e registra uno o più marchi di garanzia sui prodotti e/o servizi provenienti dalle aziende che applicano le norme di cui al punto c) del precedente articolo, per tutelare la salute dei consumatori e la professionalità dei produttori e cura la gestione secondo l'apposito regolamento in forma autonoma o delegata;

b) promuove e coordina, anche in collaborazione con altri soggetti: progetti, manifestazioni e iniziative politiche, socio-culturali, legali, legislative ed associative per l'affermazione dell'agricoltura biologica e la tutela dei propri associati;

c) partecipa agli organismi ed enti nazionali ed internazionali aventi per oggetto la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

d) realizza, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici o privati, attività formative e di formazione professionale informazione per agricoltori, trasformati, consumatori e tecnici, inclusa la formazione universitaria, postuniversitaria ed extrascolastica;

e) svolge attività di servizio fornendo direttamente e indirettamente assistenza e consulenza tecnica necessaria a praticare correttamente e convenientemente il metodo di agricoltura biologica, in particolare per il raggiungimento degli standard AIAB. Svolge altresì attività, strumentale per il raggiungimento degli scopi statuari e in via del tutto marginale, di assistenza e consulenza commerciale nella promozione e valorizzazione delle produzioni biologiche;

f) promuove e diffonde il consumo di alimenti provenienti dall'agricoltura biologica nell'ambito di un'alimentazione sana e naturale, in particolare connessa alle tipicità produttive ed alimentari locali;

g) esercita attività di controllo e certificazione in forma diretta o delegata relativamente all' utilizzo dei propri marchi da parte dei propri soci;

h) gestisce, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività editoriale, anche periodica, per la divulgazione di argomenti inerenti le proprie attività;

i) adotta e gestisce servizi diversi richiesti anche su incarico di amministrazioni pubbliche coerenti con le finalità statutarie.

L'Associazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione, può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziarie, compresa la stipula di mutui ipotecari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi inclusa la possibilità di assumere interessenze quote, partecipazioni anche azionarie, in forme associative e societarie aventi la stessa finalità o finalità affini alla propria.

Art. 6 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, giuridiche ed associazioni condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo Regionale competente territorialmente domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e recapiti, e codice fiscale;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto, allo statuto dell'Associazione Regionale di riferimento ed alle deliberazioni degli organi sociali.

L'adesione si intende accettata, salvo delibera avversa e motivata del direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della quota sociale. Contro la delibera di diniego è ammesso ricorso presso il collegio dei Probiviri Regionale o, in assenza di questo, al Revisore, che si esprime entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

Ogni socio ha diritto di partecipare alla vita associativa senza alcuna limitazione con esclusione pertanto, di qualsivoglia temporaneità della stessa. Gli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali sono denominati SOCI ATTIVI e hanno diritto a:

1. concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

2. approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico finanziario delle diverse articolazioni dell'Associazione;

3. eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi organi.

Gli associati NON in regola con il pagamento delle quote associative annuali mantengono, per 3 anni, lo status di socio hanno comunque diritto a concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

 I soci collettivi, in regola con il pagamento delle quote, esercitano i loro diritti come un socio singolo, quindi relativamente ai punti 2. e 3. del presente articolo delegando un rappresentante che eserciterà il diritto al voto. Verrà altresì valorizzata la rappresentanza di ogni singolo soggetto collettivo indicando nel libro soci dell'associazione regionale di riferimento e dell'AIAB federale accanto al nome del soggetto, anche il numero dei suoi associati.

Gli associati sono tenuti:

1) ad osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;

2) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi associativi;

3) a rimettere all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione la risoluzione di eventuali controversie interne.

4) all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

L'adesione può essere raccolta sia da qualsiasi Associazione Regionale AIAB sia direttamente dall'Associazione Nazionale e comunque sempre per conto dell'Associazione Regionale competente territorialmente. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto delle deliberazioni prese dagli organi sociali ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Chiunque effettua versamenti o donazioni nei confronti di AIAB è considerato "Amico AIAB"; esso ha diritto, qualora lo richiedesse espressamente e pur non essendo socio, a ricevere informazioni circa le attività di AIAB. Salvo

diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti avviene:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi per più di tre anni del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'Associazione;
- e) per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- f) per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Art. 7- ARTICOLAZIONI TERRITORIALI AIAB

Il sistema associativo dell'Associazione AIAB, che ha a suo fondamento l'insieme delle associazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

- 1) regionali;
- 2) nazionale;

7.1) REGIONALI

I soci di AIAB si organizzano sul territorio dove risiedono, o hanno sede legale, o svolgono la propria attività prevalente, in Associazioni Regionali AIAB.

Le Associazioni Regionali AIAB sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica dell'Associazione Nazionale. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di AIAB, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa e la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati. Le associazioni aderenti sono anche il principale luogo della complessità di iniziativa ed espressione dell'Associazione.

Le Associazioni Regionali AIAB, con un proprio atto costitutivo, di norma, assumono propria autonomia e responsabilità amministrativa, civile e penale di tutti gli atti da esse stesse compiuti, sviluppano i rapporti con l'Ente Regione e rappresentano l'Associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale, hanno inoltre il compito di promuovere e sviluppare l'Associazione e la sua iniziativa sul territorio regionale. Sono il luogo della verifica dell'attuazione dei principi di democrazia e trasparenza nel tessuto associativo della propria regione.

a) Nelle regioni in cui non è costituita o funzionante un Associazione Regionale AIAB, l'Assemblea Regionale dei soci AIAB, purché ad essa aderiscano almeno 30 soci residenti nella regione, elegge un Delegato che partecipa con diritto di voto al Consiglio Direttivo Federale.

b) Le Associazioni Regionali sono in tutto organizzazioni AIAB, per cui sono obbligate al rispetto di tutte le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e delle delibere degli Organi statutari dell'Associazione federale, mutuandone a livello locale i contenuti nel rispetto della propria autonomia regionale.

c) Affinché l'Associazione Regionale risulti regolarmente costituita e aderente è necessaria la presenza di almeno trenta soci per anno in corso, che abbiano la residenza o la sede legale o l'attività prevalente nel territorio interessato, approvino in assemblea regolarmente convocata l'atto costitutivo lo statuto regionale che l'Associazione sia in grado di dimostrare la capacità fisica e professionale di garantire presenza sul territorio ed erogazione di servizi ai Soci, secondo i parametri minimi fissati dal Regolamento Interno Federale.

La costituzione e l'adesione è approvata dal Consiglio Direttivo Federale.

d) Al fine di esaltare le differenze culturali, le Associazioni Regionali AIAB possono avere autonomia d'iniziativa anche su attività previste nello statuto regionale, ma non previste dallo statuto federale AIAB, purché chiaramente non incompatibili e che non rechino danno all'immagine e all'attività di AIAB Nazionale.

e) Il funzionamento delle Associazioni Regionali, che di norma assumono il nome AIAB seguito del nome della regione, deve prevedere funzionalità, trasparenza amministrativa, sussidiarietà e solidarietà, che si concretizza con:

1. la presentazione annuale del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo, in conformità agli indirizzi contenuti nel rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo Federale

2. la presentazione del rendiconto economico e finanziario e la relativa relazione di bilancio, approvati dall'assemblea regionale e trasmessi al Comitato Esecutivo Federale per una dovuta verifica del corretto funzionamento dell'Associazione Regionale;

3. L'assunzione in quota parte della copertura dei costi dell'Associazione Nazionale in rapporto alla propria capacità contributiva,

4. lo svolgimento di attività istituzionali AIAB nel territorio di competenza.

f) Norme di sospensione di un 'Associazione Regionale
Una Associazione Regionale può essere sospesa dal Consiglio Direttivo Federale quando si verifichi una delle seguenti mancanze:

1. mancato versamento delle quote associative stabilite dagli organi statutari;

2. mancata presentazione del proprio rendiconto economico e finanziario;

3. mancata riunione regolare degli organi sociali e dell'Assemblea Regionale ordinaria.

Le decisioni in merito del Consiglio Direttivo Federale devono essere approvate da una maggioranza di due terzi dei presenti.

Una Associazione Regionale può essere sospesa cautelativamente dal Presidente Federale:

1. qualora l'Associazione Regionale operi in contrasto con le norme statutarie, i regolamenti interni AIAB e le deliberazioni del Consiglio Direttivo Federale;

2. qualora il Presidente della predetta Associazione Regionale si assenti senza giustificato motivo per tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo Federale anche su richiesta:

a. di almeno un terzo dei soci dell'Associazione Regionale in questione;

b. del Revisore dei Conti.

In tali casi il Presidente comunica la motivata decisione di sospensione all'Associazione Regionale, che ha la facoltà di richiedere, entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di sospensione, un Consiglio Direttivo Federale a cui presentare contro motivazioni e quindi posticipare la sospensione definitiva fino a decisione del Consiglio Direttivo Federale (ha comunque facoltà di presentare, entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di sospensione, la richiesta di un arbitrato, unitamente alla segnalazione di un componente dello stesso Collegio Arbitrale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 23).

Nel periodo di sospensione di un'Associazione Regionale, le funzioni di gestione dell'attività associativa AIAB nella regione interessata sono svolte da un componente del Comitato Direttivo Federale o in subordine da persona appositamente da esso delegata.

Là dove sia opportuno e su territori contigui, è possibile costituire associazioni interregionali AIAB che avranno gli stessi diritti e doveri delle associazioni regionali. Questo al fine di potenziare l'attività associativa e dare diritto di partecipazione a tutti i soci.

I soci e gli organi dell'Associazione Regionale possono costituire, su base aggregati va territoriale o tematica, dei circoli AIAB, Biodistretti e altre forme di aggregazioni territoriali che fungono da luogo di aggregazione e di sperimentazione di rapporti conviviale, sociali e culturali, come prescritto dal Regolamento Interno.

NAZIONALE

organi nazionali, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'associazione nella sua dimensione nazionale. Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell'Associazione nel territorio, riferendosi ad un principio di sussidiarietà. Gli organi nazionali rappresentano l'associazione AIAB nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche sociali nazionali e internazionali.

Art. 8 - NORMA DI ESCLUSIONE DA SOCIO

I soci sono accettati ed esclusi a livello regionale, salvo i casi di assenza o limitata autonomia locale, ovvero in assenza della rispettiva Associazione Regionale costituita, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

a) Di norma l'esclusione di un socio è deliberata dagli organi direttivi dell'Associazione Regionale AIAB, ove costituita, anche su segnalazione degli Organi Statutari federali, come prescritto dal Regolamento Interno.

b) L'escluso può ricorrere in prima istanza al Collegio dei Probiviri Regionale (ove istituito) o, in assenza di esso, al Collegio dei Probiviri Federale (ove istituito), che dovrà deliberare entro 30 giorni.

Qualora il contenzioso non sia risolvibile, ovvero nell'ipotesi in cui non siano istituiti i collegi di probiviri, dovrà essere attivata la Clausola Arbitrale (vedi art. 23).

c) Nelle more del ricorso il socio è momentaneamente sospeso. Il socio sospeso è temporaneamente inibito nell'uso dei marchi AIAB. Tutte le comunicazioni relative a quanto sopra devono effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.

d) Marchi e simboli dell'Associazione sono concessi esclusivamente ad associati; questi devono essere tempestivamente restituiti dal socio escluso e ne è inibito

l'ulteriore utilizzo in caso di cessazione del vincolo associativo.

Art. 9 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote di adesione dei soci;
- b) i proventi delle attività sociali;
- c) oblazioni, lasciti, contributi di enti pubblici o privati, eventuali contributi associativi supplementari ed ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti.
- d) Sono altresì patrimonio dell'Associazione il marchio AIAB e tutti i marchi istituiti dall'associazione.

Art. 11 - BILANCIO

È vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili od avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti per favorire lo sviluppo delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale il Comitato Esecutivo Federale ha l'obbligo di redigere il rendiconto economico finanziario. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Federale entro il 30 aprile dell'anno successivo; qualora vi siano cause di eccezionalità il termine di cui sopra può essere rinviato

al 30 giugno. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

Art. 12 - ORGANI STATUTARI

Sono organi dell'Associazione:

- a) le Assemblee Regionali
- b) il Congresso Federale
- c) il Consiglio Direttivo Federale (CDF)
- d) il Comitato Esecutivo Federale (CEF) (opzionale)
- e) il Presidente Federale
- f) il Vice Presidenti/ e Federale
- g) Tesoriere/ Responsabile Amministrativo
- h) Revisore dei conti
- i) Collegio dei Probiviri (opzionale)

Art. 13 - ASSEMBLEE REGIONALI

L'Assemblea Regionale dei soci può essere ordinaria o straordinaria, e ad essa hanno diritto di voto i soci AIAB della regione in regola con il pagamento delle quote.

a) Norme di convocazione dell'assemblea regionale:

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione Regionale o, in mancanza di detta convocazione, dal Presidente Federale AIAB o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci o dal Revisore dei conti, con ordine del giorno motivato.

La convocazione deve effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo mediante avviso scritto, o con un mezzo tale da fornire prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della prima convocazione e della seconda. La convocazione deve essere trasmessa per conoscenza al Presidente Federale.

Gli organi direttivi potranno a loro discrezione, ed in aggiunta alle modalità sopra descritte usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione;

Lo svolgimento dell'Assemblea Regionale avviene secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti, purché approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

b) Compiti dell'Assemblea Regionale:

1. elegge ogni tre anni gli organi statutari tra cui il Presidente Regionale AIAB
2. elegge ogni tre anni i propri delegati al Congresso Federale AIAB, secondo regolamento federale;
3. approva annualmente rendiconto economico-finanziario regionale;
4. approva le linee programmatiche e la loro fattibilità regionale mutuandole dalle delibere federali o in aggiunta a queste;

È facoltà del Presidente Federale o del suo delegato, di presenziare alle Assemblee Regionali.

c) L'Assemblea Regionale straordinaria delibera con voto favorevole di 50% + 1 dei votanti, in materia di modifiche statutarie. Nel caso di delibera di scioglimento la maggioranza deve essere dei due terzi dei votanti.

Art. 14- CONGRESSO FEDERALE

Il Congresso Federale dei delegati può essere ordinario o straordinario: è ordinario quando si riunisce secondo la regolare scadenza triennale, mentre è straordinario se viene convocato antecedentemente a tale scadenza.

Il Congresso Federale è convocato dal Presidente Federale e si svolge ordinariamente ogni tre anni ed è l'organo sovrano dell'Associazione; è composto dai delegati eletti in ogni Regione in rapporto alla media dei soci degli ultimi tre anni con un massimo di cinque delegati per ogni regione, salvo modifiche del CDF, in base alle norme previste dal Consiglio Direttivo Federale (CDF). Si intende regolarmente costituito se sono presenti almeno la metà più uno dei delegati eletti dalle assemblee regionali. Ogni delegato può delegare un altro delegato eletto; ogni delegato non può avere più di una delega oltre il suo voto.

a) Norme di convocazione del Congresso Federale

1. La convocazione deve effettuarsi con anticipo di almeno 2 mesi mediante avviso scritto, trasmesso ad ogni Associazione Regionale con un mezzo tale da fornire prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione, ed eventuali mozioni di indirizzo

2. lo svolgimento del congresso avviene per delegati nominati dalle assemblee regionali, in numero massimo di 5 per ogni regione, secondo regolamento previsto dal CDF.

3. il CDF può moltiplicare il numero di delegati di ogni regione, in misura direttamente proporzionale ai deleganti spettanti secondo regolamento, al fine di ampliare la base congressuale ed il dibattito all'interno dell'Associazione.

4. le deliberazioni del congresso sono prese a maggioranza dei votanti;

b) Compiti del Congresso Federale:

1. determina ed approva gli indirizzi politici e operativi dell'attività dell'Associazione sulla base di un documento di discussione congressuale;

2. elegge da 3 a 9 membri del Consiglio Direttivo Federale che durano in carica tre anni;

3. elegge il Revisore dei conti e l'eventuale Collegio dei Probiviri che durano in carica tre anni;

4. approva o modifica statuto.

5. delibera, anche su convocazione apposita e straordinaria, in materia di modifiche dello statuto con la maggioranza del 50% + 1 dei votanti e, in caso di scioglimento, con una maggioranza di due terzi.

6. ratifica l'operato del CDF ivi inclusi i rendiconti approvati dallo stesso organo nel triennio precedente.

I delegati eletti al Congresso Federale dalle assemblee regionali restano in carica per tre anni e sono ritenuti validi sia per le Assemblee Nazionali Programmatiche che per la convocazione di un eventuale Congresso straordinario, purché ancora soci; in caso contrario vengono sostituiti dai primi delegati non eletti.

Negli anni in cui non si svolge il Congresso, può essere convocata una Assemblea Programmatica Nazionale che ha il compito di proseguire la riflessione congressuale ed aggiornarla anche attraverso il coinvolgimento di persone, strutture, enti ed associazioni esterne all' AIAB, ugualmente interessati allo sviluppo delle tematiche su cui l'AIAB è impegnata.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE

Il Consiglio Direttivo Federale (CDF) è composto dai Presidenti delle Associazioni Regionali e da 3 a 9 membri eletti dal Congresso Federale.

Nella sua prima seduta il CDF elegge il Presidente Federale unitamente a uno o due vicepresidente/i. Il Presidente Federale eletto dal CDF può anche ricoprire la carica di Presidente Regionale.

Il CDF altresì elegge un presidente del CDF unitamente ad uno o due vicepresidente/i.

a) Nelle regioni in cui non è costituita o funzionante un'Associazione Regionale AIAB, l'assemblea regionale AIAB, purché aderiscano almeno 30 soci residenti nella regione, elegge un delegato che partecipa con diritto di voto al CDF.

b) Possono partecipare al CDF, senza diritto di voto i Responsabili di settore dell'AIAB e altri soggetti su invito del CDF.

c) Le deliberazioni di norma sono a voto palese e sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del CDF.

d) Convocazione del CDF:

Il CDF è convocato dal suo Presidente, almeno quattro volte all'anno, e può essere convocato anche su richiesta di almeno due quinti dei consiglieri.

La convocazione è fatta con un mezzo tale da fornire prova dell'avvenuta ricezione, in modo che i componenti ne siano informati almeno quindici giorni prima della riunione, con indicazione del luogo e data della prima convocazione e della seconda.

Le adunanze sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, con almeno un terzo degli aventi diritto.

Ogni membro del CDF può delegare alla riunione del CDF sia un componente del Consiglio Direttivo regionale oppure un altro membro del CDF. Ogni membro può avere solo una delega.

La riunione può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della riunione e accertare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

e) Compiti del CDF:

1. eleggere il Presidente Federale e/o il/i vicepresidente/ i Federale
2. eleggere il Tesoriere / Responsabile Amministrativo;
3. eleggere l'eventuale Comitato Esecutivo Federale
4. eleggere l'eventuale Coordinatore Nazionale proposto dal Presidente Federale;
5. elaborare le linee programmatiche da sottoporre al

Congresso Federale;

6. verificare l'attuazione delle delibere del Congresso Federale da parte della struttura federale e dell'eventuale Comitato Esecutivo Federale;

7. approvare il bilancio preventivo federale;

8. approvare annualmente sulla base di bilanci, l'entità ed i termini di pagamento delle quote associative federali;

9. approvare il rendiconto economico e finanziario federale;

10. approvare e modificare il regolamento interno.

11. deliberare il numero di componenti aggiuntivi del CDF da eleggere in sede di Congresso Federale;

12. deliberare su argomenti urgenti che il Presidente Federale e/o Tesoriere sottoponga al CDF anche se di competenza del Congresso Federale, che dovranno essere convalidati dal primo Congresso Federale successivo.

13. la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro e di studio, avvalendosi di esperti, anche non soci, che affianchino l'operato del CEF stesso, in riferimento alla redazione delle norme o allo sviluppo di tematiche specifiche;

14. l'elaborazione delle linee operative dell'Associazione
g) Quando vengono a mancare uno o più componenti tra quelli eletti dal Congresso, il CDF può provvedere alla cooptazione di un numero di Consiglieri pari a quello dei mancanti, a partire dai primi non eletti.

In caso di dimissioni del Presidente e dei vice-Presidenti del CDF, il membro del CDF più anziano anagraficamente convoca il CDF per eleggere nuovamente le cariche del Direttivo.

Art. 16 - COMITATO ESECUTIVO FEDERALE

Se nominato dal Consiglio Direttivo Federale il Comitato Esecutivo Federale (CEF) sarà composto dal Presidente Federale il/i vice Presidente/i Federale, il Tesoriere ed eventuali 1 o 2 persone scelte dal Consiglio Direttivo Federale

Al CEF spetta:

1. la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Congresso Federale e del CDF;

Quando viene a mancare un suo componente, il CDF provvede alla nomina di un nuovo membro.

Art. 17 - PRESIDENTE FEDERALE E VICEPRESIDENTI/E

Il Presidente e Vicepresidente/i Federale dell'AIAB vengono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDF come previsto nell' articolo 15.

Il presidente è figura di rappresentanza politica per l'Associazione. A lui spetta il compito dell'attuazione delle linee politiche dell'associazione.

1. In caso di sua assenza o impedimento temporanei, tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente più anziano.
2. In caso di dimissioni o impedimento permanente il Presidente del CDF dovrà convocare un Consiglio Direttivo Federale (CDF) per eleggere un nuovo Presidente Federale.
3. Mozione di sfiducia: il CDF, qualora ravvisi nel comportamento del Presidente gravi mancanze rispetto ai doveri statutari o palesi interessi personali che ne facciano venire meno l'imparzialità nei confronti della struttura federale o non sia più rappresentativo della linea politica del, può approvare, purché con voto favorevole dei due terzi dei componenti, una mozione di sfiducia e, in tal caso il CDF procederà all'elezione di un nuovo Presidente Federale tra i suoi membri.

Art. 18 - TESORIERE / RESPONSABILE AMMINISTRATIVO.

Il Tesoriere / Responsabile Amministrativo, eletto dal CDF, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Al Tesoriere, quale legale rappresentante dell'Associazione, spettano i seguenti compiti:

1. il compimento di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione. Al Tesoriere spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere favorevole del CDF, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione del presente statuto o di leggi vigenti o future siano riservate al Congresso;
2. l'assunzione o il licenziamento del personale;
3. la verifica della compatibilità dei bilanci delle Associazioni Regionali con le politiche e le risorse AIAB federali rimandando le decisioni di merito al Revisore dei Conti e al CDF per le parti di loro competenza.

Ha altresì il compito di verificare la gestione amministrativa contabile dell'Associazione preparare i bilanci da presentare a CEF e CDF, tenere i libri contabili, seguire la rendicontazione dei progetti in collaborazione con i referenti di progetto.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Mozione di sfiducia: il CDF, qualora ravvisi nel comportamento del Tesoriere/Rappresentante Amministrativo gravi mancanze rispetto ai doveri statutari o palesi interessi personali che ne facciano venire meno l'imparzialità nei confronti della struttura federale, può approvare, purché con voto favorevole dei due terzi dei componenti, una mozione di sfiducia. In tal caso il CDF procederà all'elezione di un nuovo Tesoriere/Rappresentante Amministrativo.

In caso il Tesoriere sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Tesoriere.

Il Tesoriere può dare mandato di procura generale, in caso di liti e vertenze che coinvolgono l'Associazione, ad uno studio legale di sua fiducia.

Art. 19 REVISORE DEI CONTI

Il Congresso nomina un Revisore dei Conti iscritto al Registro dei revisori contabili. Il Revisore redige una relazione sul rendiconto economico-finanziario; può partecipare alle riunioni del CDF e dell'Assemblea Federale senza diritto di voto; esegue accertamenti sulla regolare tenuta della contabilità secondo norme vigenti, compilando il verbale da inserire nell'apposito libro.

Art 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Congresso Federale può eleggere, tra i soci AIAB noti per integrità del comportamento morale e obiettività di giudizio, il Collegio dei Probiviri composto da:

- tre membri effettivi
- due membri supplenti.

Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente. E' compito del Collegio dei Probiviri:

- a) vigilare sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari;
- b) esprimersi in modo definitivo rispetto alle controversie tra gli organi statutari di AIAB e tra questi e i soci di AIAB.

I membri supplenti subentrano a quelli effettivi:

- permanentemente, in caso di dimissioni o impossibilità prolungata a partecipare da parte di uno o più membri effettivi;
- parzialmente, nel caso in cui esista uno stretto coinvolgimento da parte di uno o più membri effettivi rispetto alla questione da esaminare.



Per essere valide le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri devono essere sottoscritte dal Collegio a maggioranza.

Art. 21 - DIMISSIONI DALLE CARICHE

Le dimissioni dalle cariche sociali devono essere presentate per iscritto e discusse dall'organismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse.

Gli eletti con cariche sociali che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni successive, decadono automaticamente e sono sostituiti nella prima riunione dell'organismo competente successiva alla decadenza.

Art. 22 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il Congresso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione.

Art. 23 - LIMITAZIONI

L'utilizzo della denominazione sociale dell'Associazione e l'indicazione di appartenenza alla stessa, per quelle attività strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione è soggetta ad autorizzazione del CEF, che è tenuto a darne comunicazione al CDF.

Art. 24 - CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni controversia tra i soci e tra i soci ed un'Associazione Regionale e/o l'Associazione Federale, e tra un'Associazione Regionale e Associazione Federale deve essere aperta da un ricorso, con lettera raccomandata, da parte del soggetto interessato, da presentarsi alla parte opposta nella controversia ed all'organo di conciliazione relativo al livello della controversia (Collegio Probiviri Federale e Collegio Probiviri o Sindacale Regionale) (ove istituiti) entro 60 gg. dall'assunzione della decisione o dall'approvazione della deliberazione oggetto della controversia o dal fatto contestato.

Per le controversie riguardanti decisioni, atti e deliberazioni precedenti l'approvazione del presente statuto il termine di 60 gg. decorre dall'approvazione del presente statuto.

Qualora la controversia non possa essere risolta in sede di Collegio Probiviri Federale e Collegio Probiviri o Sindacale Regionale, ovvero nell'ipotesi in cui gli stessi non siano istituiti, le parti interessate sono obbligate a rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie insorte nello svolgimento delle attività



associative secondo le disposizioni sull' arbitrato di cui agli artt. 806 Cod. proc. Civile.

a) Il Collegio Arbitrale è competente anche a decidere su tutte le controversie che insorgessero tra singoli soci e l'associazione federale, tra Associazione Regionale e Associazione Federale, nonché le controversie relative ai rapporti sociali che sorgessero tra socio e socio.

b) Il Collegio Arbitrale è costituito da tre arbitri. Ciascuna delle parti nominerà un arbitro. Nel caso in cui le parti siano due e non si accordino sulla nomina del terzo arbitro e in quello in cui una parte non designi il proprio arbitro entro quindici giorni dalla notizia della nomina dell'arbitro di controparte, il terzo arbitro, che presiederà il collegio, e l'arbitro di parte sono nominati, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

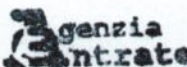
c) Il Collegio Arbitrale si riunisce entro 20 giorni dalla comunicazione della nomina di tutti i membri.

d) Gli arbitri assegneranno alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche.

e) Qualora si tratti di decidere in merito alla sospensione di una Associazione Regionale, il Collegio Arbitrale, nella prima riunione, emana i provvedimenti provvisori (decidendo se revocare o meno il provvedimento di sospensione dell'Associazione Regionale).

Art 25 - NORMA GENERALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile vigenti.


Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Reggio Calabria

30/10/2016 72
Registrato il N. Serie 14
Corrisposti E.

IL DIRETTORE

IL DELEGATO ALLA FIRMA (*)
Assistente Tributario
(Daniela Calia)



Avv. Luca Sabbadini
NOTAIO

Repertorio n. 13402

Raccolta n. 8347

VERBALE DEL CONGRESSO FEDERALE STRAORDINARIO

DELL'ASSOCIAZIONE AIAB

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore quattordici

14 dicembre 2018 ore 14,00

In Roma, Largo Dino Frisullo, snc;

Su richiesta

della "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA",
in sigla AIAB, con sede in Roma, via Piave, 14, codice
fiscale 02138600487;

io sottoscritto

dottor Luca Sabbadini, notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra, allo scopo di assistere, elevandone verbale, al congresso dei delegati della predetta associazione, convocato oggi in detti ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione delle modifiche dello statuto.

Quivi giunto ho rinvenuto:

- VIZIOLI VINCENZO nato a Roma il 12 gennaio 1958, residente a Corciano (PG), via Settembrini, 18/B, codice fiscale VZL VCN 58A12 H501W.

Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo.

Per designazione degli intervenuti ha assunto la presidenza il predetto VIZIOLI VINCENZO il quale:

- constatata la presenza di

LUIS URRÀ Vicepresidente, STEFANO FRISOLI, ALESSANDRO TRIANTAFYLIDIS, STEFANO BIANCHI, ADOLFO RENZI, SIMONE PORICELLI, PAOLO DI LUZIO, ALFIO FURNARI, ANNA CIAPERONI, VINCENZO RITUNNANO, CARLO PATACCONI, membri del Comitato Direttivo Federale;

CRISTINA GRANDI, Presidente del Collegio dei Probiviri;

- constatato che sono presenti in proprio e per delega i delegati regionali risultanti dall'elenco che firmato dal comparente e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A",

dichiara

il presente congresso validamente costituito e chiama me notaio a fungere da segretario.

Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alla modifica dello statuto dell'associazione il Presidente fa presente all'assemblea che il Consiglio Direttivo Federale ha elaborato una serie di modifiche statutarie approvandole nella seduta del 16 novembre ultimo scorso ed oggi le presenta al congresso perché vengano definitivamente approvate, con la conseguente adozione del

Registrato a Roma 4

il 27/12/2018

al n. 41874

serie 1T

esatti euro 200,00

nuovo testo dello statuto sociale.

Le modifiche proposte sono relative a:

- elezione del Presidente;
- formazione, funzionamento e compiti del Consiglio Direttivo Federale;
- definizione dei ruoli e dei compiti del Presidente e del Tesoriere;
- convocazione presentazione delle candidature e compiti del Congresso Federale;
- funzionamento del Consiglio Direttivo Federale;
- eventuale nomina di un Coordinatore Nazionale;
- nomina e funzionamento del Comitato Esecutivo Federale;
- disciplina per la cancellazione dei soci morosi;
- articolazioni territoriali;
- convocazione degli organi associativi;
- collegio dei probiviri;
- previsione del solo revisore dei conti quale Organo di Controllo;
- spostamento della sede legale in Bova Marina (RC), via Monte Bianco, 22, mantenendo la sede amministrativa federale in Roma, via Pio Molajoni, 76 e attribuendo all'organo direttivo il potere di modificare quest'ultima.

Il Presidente a questo punto espone le ragioni e le opportunità che hanno spinto il Consiglio Direttivo a presentare le su esposte modifiche e la relativa nuova formulazione dello statuto associativo al Congresso Federale, illustrandole analiticamente.

Chiede pertanto al congresso di esprimersi in ordine alle medesime.

Il congresso dei delegati, udita la proposta del Presidente, valutate le ragioni addotte, dopo breve ed esauriente discussione, all'unanimità dei presenti delibera di approvare il nuovo testo dello statuto associativo nella sua redazione aggiornata, composto da 24 articoli e che si allega, firmato dal comparente e da me notaio, al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi a deliberare in relazione al predetto punto dell'ordine del giorno il congresso prosegue i lavori in relazione ad altri argomenti essendo le ore quindici e minuti quindici.

Il comparente mi incarica espressamente di procedere ad ogni adempimento connesso, tanto cartaceo quanto informatico.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che, da me interpellato l'ha in tutto confermato e sottoscritto alle ore quindici e minuti trenta.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e in parte a

mano da me Notaio occupa sei facciate e parte della settimana
di due fogli uso bollo.

FIRMATO

VINCENZO VIZIOLI

LUCA SABBADINI NOTAIO

!"#

\$ %

& ' ()

#*(+,-.'/0123\$'* (4' (

&\$* " 5 " 4' (*
) \$)\$, \$* , 4
() 6+ \$\$ -

, *((% 02
7 \$

(,
7 \$\$,
8 6 8 (\$
8 (6
6

7 , \$
4 \$ % ,
\$\$ ' (, 7
\$ (8
(7 \$
8 , 6
\$ 07 6
, &

6 % (,
\$ 97
8 \$ 8 (,
\$\$\$ \$ 8 6
7 \$

, 0 \$
" ((7 \$
7 \$:
; 4 < ((7 \$
,,

: 8 ,
8 ,
8 \$ &
(4!0* , \$ => : . ;
7 ,

? (; (% \$ 2
==@>8 @@A> B , (

, 4 \$ 8
(8 (7
, 5 8 , 7 8
\$ 8 \$ (, (, \$ 7
, (4 \$\$
” \$
9 % (6
7 7 6 \$ 9
(, !C9 & 7 \$,
, 6 \$
, 8 , (\$

7 0 \$
(\$;(, ((8 & 7
,,
, (”
(((6
(, (\$ (6
6
(\$ (((8
\$
\$ D \$ D* , ,
\$ 9 \$\$ (,
\$ \$ (, 8 7 8
@ 2 ” ((\$\$ % ? (\$
(\$ (,
\$ () \$)\$
*(4 ,
#(8 \$ (,
7
, D , 5
& , D 4 < !C 9 !C 9 & 2 6 7 \$\$
6 \$.9 6
7 :

’ (4 9 ! \$ (

’ \$

8 E \$

(’ \$ (

8

\$ (4

7

5 & : @ 9 5 : &

: 5 0 \$: =

4 8 % . & 5

F 5 7

, * !) % 8 8 7 \$

\$\$\$ 8 8 7 5 , A 0 \$\$\$

8 6 7 \$

\$\$\$ 8 9 , " \$ 4

" 7 9 , 4 \$

* (* \$ \$ 4 6

, ,

8 ;

((G 8 (

E \$ E

\$

(7 \$

, 6

(, , ((

, ; (

7 6

\$ (((\$ H

” 7 6 (, (7 6 (

8 (, \$

(,

H 8 , 6 \$ (\$, (\$

, 4 4 6 \$

6 \$ 8 \$

7 \$

2 (, 8

(

,

(8 , \$

(# ” \$

' \$
\$ 72'' , \$ 6 7 8
, \$ \$ \$, \$ D I

% (7 6
4 7 '(
0 D
, # J (6' '(
, \$ \$, '(
\$
K \$
5 4 (&4) K '' 6 = = \$
('(# K = =
\$ \$ K = 6 ,4
, , K = 6
L , \$ M N 0 K
, K 6
?6 , 8(K
,
0 '(K 6
4 7
0 2
(K , B D D
\$ " 5 ,
, \$
5 (8
(\$, 8 *
\$ \$, 8 4 I C
6 ((\$, ,
\$ 8
#

Francesco Vadala



Francesco Vadala

Cristina Micheloni



Cristina Micheloni